



FITSI

Regolamento allo Statuto

Approvato dal Consiglio Direttivo Federale con deliberazione n. 66 del 05/07/2024
ed emendato con deliberazione presidenziale n. 6 del 02/10/2024
e approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 443 del 25/10/2024

INDICE

TITOLO I - I Soggetti

Capo 1° - Le Associazioni

Art. 1 - Affiliazione	pag. 1
Art. 2 - Riaffiliazione	pag. 2
Art. 3 - Fusione ed incorporazione di Associazioni	pag. 2
Art. 4 - Cessazione di appartenenza delle Associazioni	pag. 3
Art. 5 - Scioglimento del rapporto federale	pag. 3

Capo 2° - I Tesserati

Art. 6 - Tesseramento Soci	pag. 3
<ul style="list-style-type: none">• Categorie di Soci• Procedure 1° tesseramento e rinnovo	
Art. 7 - Qualifiche onorifiche e Benemerenze federali	pag. 6
Art. 8 - Cessazione di appartenenza dei Tesserati	pag. 7
Art. 9 - Re-iscrizione alla FMSI	pag. 7

TITOLO II - Soggetti aderenti

Capo 1° - Le Sezioni Aggregate

Art. 10 - Sezioni Aggregate e Soci Aderenti	pag. 9
Art. 11 - Soci Aderenti e loro rappresentanza	pag. 10

TITOLO III - Ordinamento

Capo 1° - Principi generali

Art. 12 - Accesso alle cariche : Eleggibilità – Incompatibilità	pag. 11
Art. 13 - Decadenza	pag. 11
Art. 14 - Separazione dei poteri	pag. 11

Capo 2° - Gli Organi Federali

Art. 15 - Assemblea Nazionale	pag. 12
Art. 16 - Il Presidente Federale	pag. 16
Art. 17 - Consiglio Direttivo Federale	pag. 16
Art. 18 - Consiglio di Presidenza	pag. 17
Art. 18 bis - Il Segretario Generale	pag. 17
Art. 18 ter - Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 17
Art. 19 - Assemblea Regionale	pag. 17
Art. 20 - Organi Territoriali	pag. 18
▪ Comitati Regionali	
▪ Delegati Regionali	
▪ Delegati Provinciali	

TITOLO IV - Strutture Federali

Capo 1° - L'Organizzazione Federale

Art. 21 - Commissioni	pag. 20
Art. 22 - Organismi permanenti della FMSI	pag. 20
Art. 23 - Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali	pag. 20
Art. 24 - Consulta dei Coordinatori Regionali della Formazione	pag. 20
Art. 25 - Consulta Etica	pag. 21
Art. 26 - Consulta dei rappresentanti delle Sezioni Aggregate	pag. 21
Art. 27 - Collegio dei Medici Federali	pag. 21

Art. 28 - Collegio dei Medici degli Sport Professionistici	pag. 21
Art. 29 - Collegio dei Medici FMSI operanti presso Strutture di Medicina dello Sport convenzionate con la FMSI	pag. 22
Art. 30 - Comitato Scientifico Culturale	pag. 22
Art. 30 bis - Commissione Statuti e Regolamenti	pag. 22
Art. 30 ter - Commissione Ammissione Nuovi Tesserati	pag. 22

Capo 2° - L'Attività istituzionale

Art. 31 - Servizi sanitari di gara	pag. 24
Art. 32 - Attività antidoping	pag. 24
Art. 33 - Pubblicazioni e diffusione	pag. 24
Art. 34 - Strutture di Medicina dello Sport	pag. 25
Art. 35 - Partnership ed attività consorziate	pag. 25
Art. 36 - Formazione continua ed ECM	pag. 25
Art. 37 - Utilizzo del Logo federale	pag. 26

DISPOSIZIONI FINALI	pag. 27
----------------------------	---------

TITOLO I - I Soggetti

Capo I° - Le Associazioni

Art. 1 – Affiliazione

- 1.1 Le Associazioni Medico Sportive Dilettantistiche (AMS) sono costituite a livello provinciale. La FMSI affilia, per ogni provincia italiana, esclusivamente una sola Associazione Medico Sportiva Dilettantistica, salvo quanto disposto dall'Art.3.1 dello Statuto e dall'Art.1.8 del presente Regolamento.
La domanda di affiliazione deve essere indirizzata alla Segreteria Generale della FMSI.
- 1.2 Le Associazioni che intendono affiliarsi alla FMSI possono scegliere la propria denominazione.
- 1.3 La domanda di affiliazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Associazione, è presentata al Comitato o Delegato Regionale (CR o DR) avente competenza sulla località in cui ha sede l'Associazione e deve essere accompagnata - a pena di improcedibilità - dai seguenti documenti:
- a) copia autenticata dell'atto notarile costitutivo e dello Statuto, che rispetti e non sia in contrasto con i principi e le norme essenziali riassunte nello Statuto-tipo di Associazione, approvato dal Consiglio Direttivo Federale della FMSI (CDF);
 - b) estratto del verbale delle delibere sociali da cui risultino i nominativi dei componenti gli Organi della Associazione con indicazione dei relativi poteri di rappresentanza;
 - c) elenco nominativo dei Soci Ordinari e Aggregati;
 - d) ricevuta di avvenuto pagamento delle quote di affiliazione federale e del tesseramento dei Soci, obbligatoriamente per coloro i quali ricoprono la carica di componente degli Organi dell'Associazione, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo Federale (CDF).
- 1.4 Il CR o DR trasmette la domanda, con la documentazione completa allegata, alla Segreteria Generale della FMSI, accompagnandola con il suo parere.
- 1.5 Il CDF della FMSI, in conformità alle disposizioni dello Statuto del CONI, delibera il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni che abbiano Statuti conformi a quanto indicato all'Art.3, commi 2, 3 e 4 dello Statuto Federale. Il CDF delibera sulla domanda di affiliazione nella prima seduta utile successiva alla sua comunicazione da parte del CR o DR.
- 1.6 L'affiliazione alla FMSI è annuale, decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo ed ha efficacia fino al 31 marzo dell'anno successivo.
- 1.7 Dell'avvenuta accettazione della domanda di prima affiliazione la Segreteria Generale della FMSI dà notizia direttamente all'AMS interessata, al Comitato Regionale o al Delegato Regionale di competenza.
- 1.8 I tesserati di cui all'Art.3.12, lett. a) e lett. b), dello Statuto e agli Artt.6.5 e 6.6 del presente Regolamento che intendono costituire in ambito provinciale un'ulteriore nuova Associazione Medico Sportiva Dilettantistica devono presentare una richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo Federale che esamina la documentazione trasmessa.
Il Consiglio Direttivo Federale, entro sessanta giorni dal ricevimento dei documenti di cui al precedente comma, ritenuta l'ammissibilità della richiesta, chiede al legale rappresentante *pro tempore* dell'Associazione provinciale già riconosciuta dalla FMSI e al competente Comitato o Delegato Regionale un parere motivato che deve essere espresso nei novanta giorni successivi. L'omesso invio del parere non costituisce tacito assenso all'istituzione della nuova Associazione.
Il Consiglio Direttivo Federale, valutati i documenti di cui al precedente comma e l'eventuale omessa trasmissione del parere, decide sulla fondatezza della richiesta formulata dai nuovi tesserati entro centoventi giorni.

L'autorizzazione del CDF non può in alcun modo derogare all'applicazione delle disposizioni relative alla costituzione di un'AMS.

Art. 2 – Riaffiliazione

- 2.1 La domanda di riaffiliazione annuale della AMS è trasmessa entro il 28 febbraio di ogni anno al Presidente o Delegato Regionale competente territorialmente che farà pervenire, entro il successivo 31 marzo, unitamente al suo parere, la documentazione completa alla Segreteria Generale della FMSI ai fini della successiva deliberazione del CDF, con efficacia sino al 31 marzo dell'anno successivo.
- 2.2 La domanda di riaffiliazione deve essere accompagnata, a pena di improcedibilità:
 - a) dall'attestazione di avvenuto pagamento della quota di riaffiliazione deliberata per ciascun anno dal CDF;
 - b) da una dettagliata e documentata relazione tecnico amministrativa sull'attività svolta nell'anno precedente;
 - c) dalle attestazioni, in copia, dell'avvenuto pagamento della quota annuale stabilita dal CDF per il tesseramento di tutti i componenti del Consiglio Direttivo della Associazione. Solo in caso di pagamento effettuato online, sarà sufficiente la dichiarazione sostitutiva da parte del Presidente dell'AMS.
- 2.3 La domanda di riaffiliazione pervenuta alla FMSI successivamente al termine indicato del 31 marzo vale a tutti gli effetti come domanda di nuova affiliazione, salvo che il CDF ritenga valide le motivazioni rappresentate dalla AMS e dall'Organo territoriale competente, che giustificano la mancata presentazione nei termini prescritti.
- 2.4 Il mancato tesseramento dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione non permette l'accettazione della domanda di riaffiliazione.
- 2.5 Ogni variazione dello Statuto dell'Associazione deve essere comunicata alla FMSI ed al CR o DR di competenza entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione dell'Assemblea della AMS, per una verifica di conformità alle norme regolamentari da parte della Commissione Statuti e Regolamenti e la successiva approvazione del CDF, se a ciò delegato dal CONI.

Art. 3 - Fusione e incorporazione di Associazioni

- 3.1 La fusione di due o più Associazioni, legittimamente deliberata dalle rispettive Assemblee, dà vita a nuova Associazione, tenuta a presentare la domanda di affiliazione ai sensi del precedente Art.1.
- 3.2 Peraltro, a tutti i fini, la nuova Associazione subentra alle Associazioni oggetto di fusione e succede loro sia nei rapporti attivi che passivi, dovrà avere una nuova denominazione sociale ed un Consiglio Direttivo di nuova elezione. Per quanto riguarda l'anzianità federale varrà quella già acquisita dalla più anziana delle Associazioni che si sono fuse.
- 3.3 I tesserati delle Associazioni affiliate che si sono fuse restano vincolati per la nuova Associazione affiliata.
- 3.4 La fusione può avvenire tra Associazioni residenti nella stessa provincia o in province confinanti appartenenti alla medesima Regione.
- 3.5 Nell'incorporazione di una Associazione in un'altra, quest'ultima conserva la propria denominazione, l'anzianità, il Consiglio Direttivo, i tesserati ed il diritto al voto. I tesserati della Associazione incorporata restano vincolati all'Associazione incorporante.
- 3.6 La fusione di più Associazioni e l'incorporazione di una Associazione in un'altra devono essere autorizzate dal CDF, previo parere del competente Comitato o Delegato Regionale.

Art. 4 – Cessazione di appartenenza delle Associazioni

- 4.1 L'Associazione affiliata cessa di appartenere alla FMSI nei seguenti casi:
- a) per recesso;
 - b) per scioglimento;
 - c) per mancata riaffiliazione nei termini previsti dal presente Regolamento;
 - d) per inattività dipendente da volontà propria protratta per oltre 12 (dodici) mesi, salvo giustificate ragioni da valutarsi da parte del Consiglio Direttivo Federale;
 - e) per radiazione comminata dagli Organi di Giustizia Sportiva;
 - f) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Direttivo Federale per il venire meno dei requisiti che hanno dato luogo alla affiliazione medesima.
- 4.2 Le Associazioni che cessano di far parte della FMSI per qualsiasi ragione sono tenute a soddisfare tutti gli eventuali obblighi, di qualsiasi natura, sia verso la FMSI, sia verso i propri tesserati.
- 4.3 I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo delle Associazioni affiliate cessate non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre Associazioni affiliate sino all'adempimento dei precitati obblighi.
- 4.4 La cessazione di appartenenza alla FMSI comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa.

Art. 5 - Scioglimento del rapporto federale

- 5.1 La cessazione del rapporto federale per recesso, scioglimento e inattività di una Associazione, di cui all'Art.4, comma 3 e segg., dello Statuto federale, deve essere immediatamente portata a conoscenza della Federazione e diventa operativa con la delibera del CDF che prende atto del verificarsi della causa della cessazione. Fino a tale momento, le Associazioni continuano a far parte della FMSI, a tutti gli effetti attivi e passivi.

Capo 2° - I Tesserati

Art. 6 – Tesseramento Soci

- 6.1 Le Associazioni, ovvero le Società, affiliate alla FMSI possono tesserare come loro Soci i laureati in Medicina e Chirurgia, in possesso di abilitazione professionale, che abbiano i requisiti di cui all'Art.3.12, lett. a) e b), dello Statuto federale.
- 6.2 I Soci delle Associazioni affiliate sono tesserati alla FMSI dall'Associazione di appartenenza, salvo quanto previsto al successivo Art.7.7.
Ogni Socio può essere tesserato ad una sola Associazione, come previsto dall'Art.3.11 dello Statuto Federale.
- 6.3 Il Socio può essere iscritto di norma all'Associazione della provincia di residenza, di domicilio abituale ovvero quella in cui svolge, anche temporaneamente, la sua principale attività professionale.

Categorie di Soci

- 6.4 I Medici Tesserati delle AMS, come previsto all'Art.3, commi 10 e 12, dello Statuto federale, sono distinti in:
- a) Soci Ordinari;
 - b) Soci Aggregati.

Un'ulteriore qualificazione a mero titolo onorifico è attribuita dal CDF a taluni soggetti: "Socio Onorario" o "Socio Benemerito".

- 6.5 Possono essere *Soci Ordinari* delle Associazioni i laureati in Medicina e Chirurgia ed iscritti all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
- diploma di specializzazione in Medicina dello Sport;
 - qualificazione medico sportiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (art. 8 legge 26 ottobre 1971, n. 1099).
- 6.6 Possono essere *Soci Aggregati* delle Associazioni i laureati in Medicina e Chirurgia, iscritti all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, privi del diploma di specializzazione in medicina dello sport, che dimostrano di poter e di voler contribuire alle finalità della FMSI e che, fatto salvo quanto previsto dall'Art.3.12, lett. b), dello Statuto, siano in possesso di uno dei seguenti ulteriori requisiti:
- aver effettivamente partecipato, con esito positivo, a un Corso di formazione in Medicina dello Sport organizzato dalla FMSI e svolto a livello regionale o interregionale, secondo il programma didattico e le modalità di svolgimento approvati dal CDF, che ne valuta altresì l'opportunità dell'accredito ai fini E.C.M. La frequenza al Corso di formazione in Medicina dello Sport è obbligatoria. L'ammissione al Corso di formazione è subordinata alla produzione di dettagliate attestazioni comprovanti l'acquisizione di competenze ed esperienze in ambito medico-sportivo, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'apposito Regolamento attuativo in materia;
 - ovvero possedere i requisiti espressamente stabiliti dall'Art.3.14 dello Statuto federale.
- 6.7 Le Associazioni provinciali, per motivate ragioni operative riferite al territorio di competenza, periodicamente possono chiedere al CDF, attraverso i rispettivi CR o DR, l'autorizzazione all'organizzazione da parte dell'Organo territoriale di un Corso di formazione per aspiranti Soci Aggregati. Le modalità di iscrizione e di ammissione al Corso, del suo svolgimento a carattere teorico-pratico, nonché della valutazione finale dei partecipanti, ai fini del successivo tesseramento, sono definiti dal CDF con apposita regolamentazione.
- 6.8 Il tesseramento alla FMSI quale Socio Aggregato può essere effettuato su insindacabile valutazione finale positiva espressa al termine del Corso di formazione, all'esito dello svolgimento di una prova conclusiva, orale e/o scritta, di carattere teorico e/o pratico. La valutazione finale, costituendo condizione necessaria ai fini del tesseramento, si intende positiva quando è superata dal partecipante al corso di formazione con esito ampiamente favorevole e comunque con punteggio non inferiore a 80/100.
- 6.8 *bis* I medici tesserati alla FMSI sono tenuti all'osservanza delle Linee Guida medico-scientifiche approvate dal Consiglio Direttivo Federale, in particolare per quanto attiene all'attività di certificazione relativa all'attività sportiva agonistica, non agonistica e ludico motoria.
Il mancato rispetto di quanto precede costituisce infrazione regolamentare soggetto a procedimento disciplinare federale.
- 6.8 *ter* I Soci Aggregati ai fini del mantenimento della propria qualifica devono partecipare all'attività formativa e/o di aggiornamento continuativamente, con valutazione positiva, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo Federale. L'omessa partecipazione alla detta attività formativa annuale determina la perdita dello status di Socio Aggregato.

Procedure 1° Tesseramento e Rinnovo per Soci Ordinari e Aggregati

- 6.9 La domanda individuale di primo tesseramento quale Socio Ordinario o Aggregato, indirizzata al Presidente dell'Associazione, deve essere accompagnata da:
- scheda personale in duplice copia redatta su modulo FMSI, di cui una copia trattenuta dalla AMS;
 - due fotografie formato tessera;
 - ricevuta di avvenuto pagamento della quota di tesseramento federale all'anno in corso stabilita dal CDF;

- d) dichiarazione sottoscritta dal richiedente, con cui si obbliga ad osservare in ogni sua parte le disposizioni dello Statuto federale, con particolare riferimento ai diritti e doveri del tesserato o di cui agli Artt.4.7 e 4.8 dello Statuto e ai principi di giustizia sportiva di cui agli Artt.20 e seguenti dello Statuto;
- e) certificato di iscrizione all'Ordine dei Medici (rilasciato in data non antecedente a tre mesi rispetto al momento della presentazione della domanda);
- f) per gli aspiranti Soci Ordinari, oltre a quanto sopra, documentazione comprovante la specializzazione in Medicina dello Sport, unitamente alla lettera di presentazione di almeno tre Soci Ordinari tesserati della Federazione da almeno otto anni, i quali non siano mai incorsi in una delle cause di cessazione di appartenenza alla Federazione di cui all'Art.4.9 dello Statuto e all'Art.8 del Regolamento. I tre Soci Ordinari devono essere:
- un tesserato dell'AMS a cui l'aspirante Socio intende iscriversi;
 - un componente del Consiglio Direttivo della predetta AMS;
 - un componente del Consiglio Direttivo Federale.

Infine, gli aspiranti Soci Ordinari devono allegare alla domanda di tesseramento quanto prescritto dall'Art.3.11*bis* dello Statuto, nonché un idoneo Curriculum Vitae;

- g) per gli aspiranti Soci Aggregati, oltre a quanto sopra, documentazione comprovante la conclusione positiva della partecipazione al Corso di formazione federale per i Soci Aggregati, accompagnata -secondo le modalità e i termini stabiliti dall'apposito Regolamento attuativo in materia- da una lettera di presentazione di almeno tre Soci della Federazione da almeno otto anni, i quali non siano mai incorsi in una delle cause di cessazione di appartenenza alla Federazione di cui all'Art.4.9 dello Statuto e all'Art.8 del Regolamento. I tre Soci devono essere:
- un Ordinario, quale componente del Consiglio Direttivo dell'AMS alla quale l'aspirante Socio intende iscriversi;
 - un Aggregato ovvero un Ordinario appartenente alla predetta AMS;
 - un membro del Consiglio Direttivo Federale.

Infine, gli aspiranti Soci Aggregati devono allegare alla domanda di tesseramento una dichiarazione sull'effettiva partecipazione al medesimo corso di formazione, ex Art.6.6, lett. a), e sulla valutazione finale positiva di cui all'Art.6.8, nonché quanto prescritto dall'Art.3.11*bis* dello Statuto.

La domanda completa di tesseramento dei nuovi Soci, Ordinari od Aggregati, è sottoscritta per accettazione dal Presidente della Associazione ed inviata alla Segreteria Generale della FMSI.

- 6.10 Il tesseramento alla FMSI è annuale, decorre dalla data della delibera del CDF per il primo tesseramento, ovvero dalla data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento della quota per il rinnovo tesseramento, ed ha efficacia fino al 31 marzo dell'anno successivo.
- 6.11 Dell'avvenuta accettazione della domanda di primo tesseramento la Segreteria Generale della FMSI dà notizia direttamente all'AMS interessata, al Comitato Regionale o al Delegato Regionale di competenza.
- 6.12 Analoga procedura al precedente comma 11 viene seguita nel caso di cambiamento di categoria di Socio da Aggregato ad Ordinario, dopo che il Tesserato avrà fatto pervenire alla Segreteria Generale della FMSI la richiesta di nuova qualifica con la relativa documentazione comprovante la acquisita Specializzazione in Medicina dello Sport.
- 6.13 Il rinnovo del tesseramento dei Soci di una AMS avviene con il pagamento della relativa quota annuale effettuata direttamente alla sede centrale della FMSI entro il 31 marzo di ciascun anno, ad eccezione dei soci componenti il Consiglio Direttivo delle AMS per i quali il termine, invece, è il 28 febbraio come indicato al precedente Art.2 del presente Regolamento.
- Il rinnovo del tesseramento annuale oltre la data del 31 marzo implica il pagamento della mora determinata annualmente dal CDF.

Il mancato rinnovo entro la detta data comporta la sospensione dell'appartenenza alla FMSI e dei relativi diritti, di cui all'Art.4.8 dello Statuto Federale, sino alla data di avvenuto rinnovo, da effettuarsi comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui va eseguito il rinnovo. Il tesseramento dei Soci Aggregati non può essere rinnovato se si verifica quanto prescritto dal precedente Art.6.8ter.

Il mancato rinnovo del tesseramento comporta l'applicazione dell'Art. 4.9, lett. b), dello Statuto.

6.14 Il mancato rinnovo annuale del tesseramento alla FMSI entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello del rinnovo da parte di un Socio senza valide e documentate ragioni, quindi la mancata partecipazione alle attività formative e culturali svolte dalla FMSI sul territorio nel medesimo periodo di tempo, comporta l'applicazione dell'Art.4.9, lett. b), dello Statuto. In caso di eventuale successiva domanda di iscrizione alla FMSI verranno applicate le norme per i nuovi tesseramenti che, nel caso dei Soci Aggregati, dispongono la partecipazione allo specifico corso di formazione di cui all'Art.3.12, lett. b), dello Statuto Federale.

6.15 Per ciascun Tesserato è prevista la consegna di una tessera secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo Federale. Qualora venga smarrita o distrutta la tessera, il titolare può richiedere il rilascio di un duplicato, dietro richiesta scritta alla FMSI, allegando copia della denuncia presentata alle competenti autorità di pubblica sicurezza di smarrimento della tessera FMSI ovvero la dichiarazione in originale, sottoscritta dal richiedente, di distruzione della tessera FMSI.

6.16 Il Tesserato che abbia riportato una squalifica non può partecipare, per tutta la durata della medesima, alle attività federali.

Art. 7 - Qualifiche onorifiche e Benemerenze federali

7.1 Ai sensi dell'Art.3.13 dello Statuto federale il CDF può attribuire altresì la qualifica di “Socio Onorario” ovvero “Socio Benemerito”. Tali qualifiche, previste nel numero massimo di 4 attribuzioni per ciascuna di esse per ogni quadriennio, sono riservate a personalità che si siano distinte per l'apporto scientifico professionale in favore della Medicina dello Sport ovvero per la sua valorizzazione sotto il profilo giuridico-legislativo in ambito nazionale e/o comunitario. L'eventuale attribuzione della qualifica onorifica di Socio Benemerito al Direttore *pro tempore* di una delle Scuole di Specializzazione in Medicina dello Sport non concorre al raggiungimento del numero massimo di attribuzioni per la categoria medesima.

7.2 La qualifica di “Socio Onorario” è riservata a coloro che hanno svolto attività altamente meritoria a livello nazionale o internazionale, in favore della Medicina dello Sport e della FMSI.

7.3 La qualifica di “Socio Benemerito” è attribuita a coloro cui è riconosciuto un apporto significativo reso a favore della Medicina dello Sport e della FMSI in particolare, con iniziative assunte anche sul versante operativo ed organizzativo in ambito sanitario e politico-istituzionale.

7.4 Tali qualifiche hanno carattere onorifico e durata quadriennale.

7.5 Le proposte per l'attribuzione di tali qualifiche sono formulate da parte del Presidente Federale e dei componenti il CDF, nonché dei Presidenti e Delegati Regionali.

7.6 Il CDF valuta le candidature proposte a suo insindacabile giudizio e ne delibera l'eventuale attribuzione entro il numero massimo previsto per ciascuna qualifica.

7.7 Il tesseramento alla FMSI dei “Soci Onorari” o “Benemeriti” è, di norma, a titolo individuale. I Soci Onorari e Benemeriti non possono in ogni caso rappresentare la rispettiva AMS di riferimento o essere portatori di deleghe nei casi previsti dallo Statuto federale. I “Soci Onorari” o “Benemeriti” sono altresì esonerati dal pagamento della quota associativa alla FMSI.

- 7.8 Le Associazioni affiliate invitano a tutte le riunioni e attività previste, per i propri Soci, anche i Soci Onorari e Benemeriti della FMSI eventualmente residenti nel territorio di competenza.
- 7.9 Per l'attività prestata, gli iscritti, siano essi Soci Ordinari od Aggregati, che hanno ricoperto incarichi federali centrali e/o periferici per tre o più quadrienni olimpici possono fregiarsi, su relativa delibera del CDF, dell'appellativo di "Consulatore d'onore" della FMSI.
- 7.10 Al fine di dare un riconoscimento a quanti abbiano svolto continuativamente la propria attività in favore della FMSI, il CDF, su proposta del Presidente Federale, può deliberare l'assegnazione di speciale benemerita, denominata "Leonardo da Vinci", in tre gradi di importanza: bronzo, argento, oro, in conformità allo specifico Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo Federale.
- 7.11 La segnalazione viene di norma inoltrata alla Segreteria Generale della FMSI a cura di una AMS, attraverso il CR o DR, entro il 30 aprile di ogni anno. Può riguardare tesserati o Associazioni che abbiano un'anzianità di iscrizione alla FMSI non inferiore a 10 anni. La segnalazione deve essere corredata da un esauriente curriculum vitae del soggetto candidato. Il conferimento della benemerita avverrà secondo modalità organizzative stabilite dal CDF con apposita deliberazione.
- 7.12 Il Presidente Federale può, altresì, con proprio autonomo provvedimento, proporre al CDF l'assegnazione della benemerita a favore di personalità o di Istituzioni, anche all'esterno dell'organizzazione federale, che abbiano ben meritato a favore della Medicina dello Sport in Italia. In tal caso non trova applicazione il criterio di minima anzianità di iscrizione alla FMSI.

Art. 8 – Cessazione di appartenenza dei Tesserati

8.1 I Tesserati cessano di appartenere alla FMSI:

- a) per dimissioni;
- b) per mancato rinnovo del tesseramento;
- c) per radiazione comminata dagli Organi di Giustizia della FMSI o del CONI o degli Ordini Professionali;
- d) per squalifica di qualsiasi temporalità subita per casi di doping;
- e) per ingiustificata mancata partecipazione alle attività federali, per più di un anno;
- f) per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento.
- g) in caso di sopravvenuta assenza dei requisiti di cui all'Art.3.11**bis**, comma 1, dello Statuto;
- h) in caso di falsità delle dichiarazioni di cui all'Art.3.11**bis**, comma 2, dello Statuto;
- i) in caso di violazione del divieto di cui all'Art.3.11**bis**, comma 3, dello Statuto;
- j) in caso di omessa partecipazione, da parte dei Soci Aggregati, all'attività formativa e/o di aggiornamento disposta dalla FMSI secondo quanto previsto dall'Art.6.8**ter**, del presente Regolamento.

8.2 I Tesserati hanno il diritto/dovere di partecipare alle attività sociali e federali e devono giustificare la mancata partecipazione alle attività programmate. Il Tesserato che per più di 12 mesi, ingiustificatamente, non partecipasse alle riunioni assembleari, attività di aggiornamento, attività sportiva in generale, perderà uno dei requisiti per il mantenimento del suo tesseramento. In questo caso il CDF, acquisita la comunicazione del Direttivo dell'Associazione, dichiara decaduto il Tesserato, e la Segreteria Generale della FMSI ne dà comunicazione all'interessato, al Presidente della stessa AMS ed al Comitato Regionale od al Delegato Regionale di competenza.

Art. 9 – Re-iscrizione alla FMSI

9.1 Coloro i quali sono già Soci tesserati - avendo cessato di appartenere alla FMSI secondo quanto indicato ai precedenti Art.6.13, 6.14 e Art.8.1, quest'ultimo limitatamente alle causali di cui alle lett. a), b), e) ed f) - e intendano nuovamente iscriversi alla FMSI devono presentare domanda attraverso la Associazione di riferimento, sottoscritta per accettazione dal Presidente della stessa AMS, accompagnata da:

A) per i *Soci Ordinari*:

- i) scheda personale in duplice copia redatta su modulo FMSI, per aggiornamento dati, di cui una copia trattenuta dalla AMS;
- ii) ricevuta di avvenuto pagamento della quota di tesseramento federale all'anno in corso stabilita dal CDF;
- iii) dichiarazione sottoscritta dal richiedente con cui si obbliga ad osservare in ogni sua parte le disposizioni dello Statuto federale, con particolare riferimento alle previsioni statutarie di cui all'Art.3.11*bis*, ai diritti e ai doveri del tesserato di cui agli Artt.4.7 e 4.8 dello Statuto ed ai principi di giustizia sportiva di cui agli Artt.20 e seguenti dello Statuto;
- iv) certificato di iscrizione all'Ordine dei Medici.

B) per i *Soci Aggregati*, oltre a quanto indicato al punto A):

- v) la documentazione concernente la positiva partecipazione al Corso federale per i Soci Aggregati.

9.2 Con riferimento a quanto indicato all'Art.6, commi 13 e 14, nel caso in cui la nuova iscrizione avvenga per la categoria di Socio Ordinario in luogo della precedente posizione di Socio Aggregato, la domanda di cui al punto 9.1 andrà integrata con idonea documentazione comprovante la Specializzazione in Medicina dello Sport.

Laddove la richiesta di cambiamento qualifica avvenga invece in costanza di tesseramento presso una AMS, la domanda deve essere accompagnata dalla sola documentazione relativa all'acquisita Specializzazione in Medicina dello Sport.

Per tutto quanto disciplinato nel presente articolo trova applicazione la previsione dell'Art.6.12.

TITOLO II – Soggetti aderenti

Capo 1° - Le Sezioni Aggregate

Art. 10 - Sezioni Aggregate e Soci Aderenti

- 10.1 In relazione alle proprie finalità istituzionali di cui all'Art.2.2, lett. b), e ai sensi dell'Art. 33 dello Statuto Federale, sono costituite due distinte Sezioni Aggregate in seno alla FMSI riservate alle figure professionali tecniche e sanitarie dei:
- Masso-fisioterapisti, Fisioterapisti e Massaggiatori Sportivi;
 - Laureati in Scienze Motorie e Diplomati ISEF.
- 10.2 Possono essere tesserati alla FMSI come Soci Aderenti, nelle speciali e distinte Sezioni Aggregate, coloro che siano in possesso dei titoli specifici legalmente riconosciuti e previsti dalla legislazione vigente ai sensi dell'Art.3.12 lett. c) dello Statuto federale e che abbiano presentato domanda di tesseramento accompagnata da una lettera di presentazione di un componente del Consiglio Direttivo Federale ovvero dal Presidente o dal Delegato regionale territorialmente competente.
- I Soci Aderenti ai fini del mantenimento della propria qualifica si impegnano a partecipare, con valutazione positiva, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'apposito Regolamento attuativo in materia, all'attività formativa e/o di aggiornamento stabilita dal Consiglio Direttivo Federale.
- 10.3 Le Sezioni Aggregate così costituite hanno una articolazione regionale, che organizza e coordina l'attività dei rispettivi Soci Aderenti.
- 10.4 La partecipazione delle figure professionali tecniche e sanitarie, di cui al comma 1, all'attività istituzionale della FMSI si realizza sia nell'ambito delle iniziative promosse dalle articolazioni regionali delle specifiche Sezioni Aggregate cui territorialmente ciascun soggetto individualmente aderisce, sia mediante il coinvolgimento dei rispettivi Rappresentanti in seno agli Organi elettivi federali, sia Territoriali che Centrali.
- 10.5 La FMSI, con la creazione delle Sezioni Aggregate, intende far crescere ulteriormente la qualità e la quantità dei servizi in favore delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate affiliate al CONI e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI nonché, in generale, a favore degli atleti.
- 10.6 La collaborazione con le Sezioni Aggregate avrà, tra gli altri, lo scopo di favorire sinergie tra l'attività del Medico sportivo, in particolare nella prescrizione dell'esercizio fisico in ambito terapeutico-riabilitativo, e una più puntuale somministrazione/esecuzione delle prescrizioni mediche da parte del personale specializzato, evitando ogni confusione di ruoli.
- 10.7 È prevista l'approvazione di apposito separato Regolamento delle Sezioni Aggregate al termine della fase di sperimentazione.
- 10.8 Il tesseramento dei Soci Aderenti può non essere rinnovato nel caso in cui non venga mantenuto l'impegno a partecipare alle attività formative e/o di aggiornamento stabilite dal CDF, di cui al precedente comma 2.
- 10.9 Ai Soci aderenti si applicano, in quanto compatibili ed applicabili per le rispettive competenze, le disposizioni di cui al Titolo I, Capo 2° (I Tesserati) e Titolo IV, Capo 1° (L'Organizzazione federale) e 2° (L'Attività istituzionale) del presente Regolamento, ed altresì quelle relative alla giustizia sportiva federale, di cui al Titolo III, Capo 4° ed al Titolo VI dello Statuto della FMSI.

Art. 11 - Soci Aderenti e loro rappresentanza

- 11.1 Il presente Regolamento disciplina le modalità di determinazione della rappresentanza dei Soci Aderenti e le competenze attribuite ai soggetti Rappresentanti delle Sezioni Aggregate alla FMSI.
- 11.2 I Soci Aderenti – purché presenti nella regione nel numero minimo di 50 tesserati per ciascuna Sezione Aggregate regionale – entro l'anno di inizio del quadriennio olimpico, secondo le norme dello specifico separato Regolamento della Sezione stessa, eleggono il rispettivo Rappresentante regionale che avrà anche le funzioni di rappresentanza in seno al Comitato Regionale della FMSI.
- 11.3 I Rappresentanti regionali di ciascuna Sezione Aggregate, così eletti, verranno convocati a cura della FMSI. Nel corso di una specifica riunione per ciascuna Sezione Aggregate verrà eletto il rispettivo Rappresentante nazionale, per i fini previsti dallo Statuto federale. Trova applicazione al riguardo l'Art.15 del presente Regolamento, in quanto compatibile.
La durata dell'incarico non può superare il termine del quadriennio olimpico di riferimento.
- 11.4 In fase di prima attuazione e fino al raggiungimento del numero minimo di Soci Aderenti tesserati, il CDF nominerà un suo Delegato nazionale per ciascuna Sezione cui affiderà il compito di attivare la costituzione delle rispettive Sezioni Aggregate e aprire il tesseramento. La durata dell'incarico non può superare il termine del quadriennio olimpico di riferimento.
- 11.5 Il Delegato nazionale di ciascuna Sezione Aggregate entro 90 giorni dal suo insediamento presenterà al Presidente Federale il suo progetto operativo per il biennio fondativo e, se richiesto dal CDF, la proposta di rose di nominativi da utilizzare per scegliere i Delegati regionali della rispettiva Sezione.
- 11.6 In fase di prima attuazione e fino al raggiungimento del numero minimo di Soci Aderenti tesserati, i Delegati nazionali e regionali di ciascuna Sezione svolgeranno le funzioni attribuite dallo Statuto ai Rappresentanti nazionali e regionali.
- 11.7 L'incarico di Rappresentante/Delegato Regionale e quello di Rappresentante/Delegato Nazionale delle Sezioni Aggregate sono tra loro incompatibili.
- 11.8 Il Rappresentante/Delegato Regionale di ciascuna Sezione Aggregate opera in collegamento col rispettivo Presidente / Delegato Regionale della FMSI.
- 11.9 Le iscrizioni dei Soci Aderenti vengono presentate al Delegato Regionale di ciascuna Sezione Aggregate e da questi inoltrate al rispettivo Delegato Nazionale.
La domanda individuale di tesseramento, indirizzata al Rappresentante/Delegato Nazionale, deve essere accompagnata da:
- a) certificazione del titolo di studio;
 - b) scheda personale redatta in duplice copia su modulo FMSI;
 - c) due fotografie formato tessera;
 - d) ricevuta di avvenuto pagamento della quota di tesseramento per l'anno in corso stabilita dal CDF;
 - e) lettera di presentazione di un componente del Consiglio Direttivo Federale ovvero dal Presidente o dal Delegato regionale territorialmente competente;
 - f) dichiarazione sottoscritta dal richiedente con cui si obbliga ad osservare in ogni sua parte le disposizioni dello Statuto federale, con particolare riferimento alle previsioni statutarie di cui all'Art.3.11 bis, ai diritti e doveri del tesserato di cui agli Artt.4.7 e 4.8 dello Statuto ed ai principi di giustizia sportiva di cui agli Artt.20 e seguenti dello Statuto.

Nelle more della costituzione delle Sezioni Aggregate nazionali e regionali, la domanda di tesseramento è trasmessa dall'aspirante Socio Aderente alla Segreteria Generale della FMSI.

TITOLO III - Ordinamento

Capo 1° - Principi generali

Art. 12 Accesso alle cariche: Eleggibilità – Incompatibilità

12.1 - Eleggibilità

Possono essere eletti a cariche federali solo coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dall'Art.34 dello Statuto federale.

Cause specifiche di ineleggibilità sono altresì previste all'Art.34, commi 2 e 3, dello Statuto federale.

12.2 - Incompatibilità

Le incompatibilità a ricoprire le cariche federali sono quelle tassativamente previste dall'Art.35 dello Statuto della FMSI.

12.3 - Opzioni cariche

a- Entro 15 giorni dal momento in cui è sorta l'incompatibilità va formulata l'opzione di cui all'Art.35, comma 3, dello Statuto. La dichiarazione di opzione dovrà essere presentata per iscritto con lettera raccomandata A.R. ovvero a mezzo PEC alla Segreteria Generale della FMSI.

b- Il mancato esercizio di opzione entro il predetto termine è causa di decadenza automatica della carica assunta posteriormente, a decorrere dal sedicesimo giorno dall'avvenuta elezione alla carica oggetto di incompatibilità. Nella sua prima riunione utile il Consiglio Direttivo Federale prende atto della decadenza da una carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

Art. 13 - Decadenza

13.1 Decadono d'ufficio senza alcuna formalità il Consiglio Direttivo Federale, il Presidente e tutti gli Organi ed Organismi di nomina, fatta eccezione per il Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6 dello Statuto federale.

13.2 I dirigenti eletti o nominati in sostituzione di quelli decaduti restano in carica per il periodo necessario al compimento del quadriennio.

Art. 14 - Separazione dei poteri

14.1 Gli Organi di Giustizia sono autonomi e indipendenti dagli Organi del potere esecutivo federale.

14.2 La decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio Direttivo non si estende agli Organi di Giustizia che restano in carica fino al termine del quadriennio olimpico nel quale sono stati nominati. I componenti degli Organi di Giustizia non possono essere rimossi dall'incarico o sostituiti se non per dimissioni o per dichiarata incompatibilità all'ulteriore esercizio delle loro funzioni.

14.3 I principi di giustizia federale, la funzionalità degli Organi federali di Giustizia sportiva e gli istituti giuridici ad essa riferiti, di cui agli Artt. 20-25 dello Statuto federale, trovano specifica disciplina nel Codice di Giustizia sportiva della FMSI.

Capo 2° - Gli Organi Federali

Art 15 – Assemblea Nazionale

15.1 Convocazione Assemblea

- a. La convocazione dell'Assemblea Nazionale, Ordinaria e Straordinaria, è effettuata dal Presidente Federale ai sensi degli Artt.8.2 e 9.5 dello Statuto.
- b. L'avviso di convocazione è inviato - ai sensi dell'Art.8 dello Statuto, commi 14 e 15, in caso di Assemblea Nazionale Ordinaria, e ai sensi dell'Art.8 dello Statuto, commi 27 e 28, in caso di Assemblea Nazionale Straordinaria - ai Presidenti *pro tempore* delle AMS affiliate aventi diritto di voto, oltreché ai soggetti indicati all'Art.8, commi 6 e 7, dello Statuto, e deve indicare la data e il luogo della riunione, l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno, nonché contenere l'elenco degli Affiliati con o senza diritto di voto.
- c. La titolarità della rappresentanza delle AMS in Assemblea è posta in capo ai Presidenti *pro tempore* ovvero – in caso di impedimento – ai loro delegati nel rispetto delle disposizioni statutarie di cui all'Art.8, commi 2 e 13, e delle previsioni regolamentari di cui al successivo comma 5 del presente articolo.
- d. La partecipazione delle AMS alla Assemblea, ovvero la loro preclusione alla partecipazione, sono disciplinate, rispettivamente, dalle disposizioni statuarie di cui all'Art.8, commi 4 e 5.
- e. Avverso l'elenco degli Affiliati con o senza diritto di voto è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro il termine di giorni 7 (sette) dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste dal “Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive” del CONI.

15.2 Candidature

- a. Il Tesserato che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità e che intenda concorrere a rivestire cariche federali elettive nazionali deve presentare individualmente la propria candidatura per iscritto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo PEC, alla Segreteria Generale della FMSI almeno 40 (quaranta) giorni prima della riunione dell'Assemblea, pena la nullità della domanda. In caso di lettera raccomandata A.R., fa fede il timbro postale quale data di trasmissione.
- b. È consentita la presentazione di una sola candidatura a carica federale. In caso di candidature diverse presentate dallo stesso Tesserato e pervenute successivamente alla prima, verrà ritenuta valida l'ultima fra quelle pervenute nei termini di 40 (quaranta) giorni.
- c. Alla candidatura deve essere allegata dichiarazione sostitutiva inerente al possesso dei requisiti previsti dallo Statuto ai fini della eleggibilità, nonché alla regolarità del tesseramento alla FMSI, per l'anno in cui sono previste le elezioni, in attuazione di quanto previsto dall'Art.34, comma 1, dello Statuto. Il candidato deve altresì comunicare l'indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e di cellulare per le eventuali comunicazioni urgenti.
- d. Ai fini degli opportuni accertamenti, almeno 35 (trentacinque) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea l'interessato – ove già non abbia provveduto in merito con la presentazione della candidature - deve depositare, presso la Segreteria Generale della FMSI, i documenti o specifiche dichiarazioni sostitutive a norma di legge comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dall'Art.34 dello Statuto federale per la eleggibilità, pena la nullità della candidatura avanzata.

15.3 Compilazione dell'elenco candidature

- a. Decorso il termine di presentazione della documentazione di cui al precedente comma 2, il Segretario Generale della FMSI compila l'elenco delle candidature riconosciute valide e, almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, provvede alla pubblicazione dello stesso sul sito web federale, con link diretto dalla homepage, oltre a darne comunicazione agli interessati e a tutte le AMS aventi diritto al voto.
- b. Gli elenchi aggiornati e definitivi verranno consegnati al Presidente dell'Assemblea, il quale ne darà lettura in aula: copie degli elenchi dovranno essere esposti nella sala del seggio per tutto il periodo delle elezioni.

15.4 Ricorsi

a. Avverso l'elenco di cui al precedente comma 3, il candidato interessato, ai sensi dell'Art.8, comma 15, dello Statuto, può proporre ricorso secondo le modalità e i termini di cui al "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" del CONI.

15.5 Deleghe

a. In caso di mancata partecipazione da parte del Presidente *pro tempore* della AMS affiliata, la delega a partecipare alla Assemblea Nazionale deve essere firmata dallo stesso Presidente a favore di un componente del Consiglio Direttivo della propria Associazione, quale delegato, secondo le disposizioni dei singoli Statuti delle Associazioni depositati ed approvati dalla FMSI; la delega alla partecipazione deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'Associazione delegante e contenere, a pena di inammissibilità, le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa, nonché il nominativo del componente del Consiglio Direttivo delegato e le generalità di quest'ultimo.

b. I componenti del Consiglio Direttivo Federale, i Presidenti o i Delegati Regionali e i Delegati Provinciali, ove nominati, nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare le Associazioni né direttamente né in quanto delegati. Pertanto, nel caso in cui la stessa persona ricoprisse la carica di Presidente di Associazione e di Presidente o Delegato Regionale o di Delegato Provinciale ovvero abbia presentato la propria candidatura per ricoprire una carica elettiva nazionale, questi dovrà delegare, in sua vece, un componente del Consiglio Direttivo della stessa Associazione non candidato.

Non sono ammesse deleghe a favore di Tesserati per rappresentare Associazioni diverse da quella di appartenenza.

15.6 Commissione Verifica Poteri

a. La Commissione Verifica Poteri è formata da 3 componenti, di cui almeno uno facente parte degli Organi di Giustizia Federale; il Presidente è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI, mentre i restanti componenti sono nominati direttamente dal Consiglio Direttivo Federale, tra soggetti ritenuti idonei e non candidati alle cariche elettive.

b. La Commissione Verifica Poteri decide inappellabilmente ed a maggioranza dei suoi componenti.

c. Essa ha il compito di:

- verificare la regolarità delle deleghe e che il titolare della delega sia effettivamente il tesserato fisicamente presente in Assemblea, richiedendo, se necessario, un documento di riconoscimento;
- ammettere al voto i rappresentanti in possesso dei requisiti necessari;
- accertare, per le sole Assemblee Nazionali Ordinarie e Straordinarie elettive, il raggiungimento del quorum richiesto dalle disposizioni statutarie di cui agli Artt. 8, comma 14, e 34, comma 8, ovvero secondo la diversa eventuale disciplina legislativa;
- risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o, più genericamente, sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.

d. La Commissione Verifica Poteri si avvale dei dati forniti dalla Segreteria Generale della FMSI e redige il verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale delle Associazioni rappresentate, dei rappresentanti presenti e dei voti attribuiti.

e. La Commissione Verifica dei Poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari con conseguenti aggiornamenti dei dati.

f. Le decisioni della suddetta Commissione sono inappellabili.

15.7 "Varie" nell'Ordine del Giorno

a. In relazione a quanto previsto all'Art.8, comma 26, dello Statuto federale, le proposte in merito ad argomenti da inserire nelle "Varie" all'Ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale Ordinaria vanno fatte pervenire al CDF entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di invio della convocazione ovvero entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di ricevimento della stessa.

- b. Le proposte in oggetto devono essere sottoscritte da almeno il 20% degli aventi diritto al voto.
- c. È facoltà del CDF accogliere o meno tali proposte, eventualmente anche accorpandole per materie omogenee, purché attinenti all'ambito delle competenze e finalità istituzionali.

15.8 Apertura dell'Assemblea Nazionale

- a. I lavori dell'Assemblea Nazionale sono introdotti dal Presidente della Federazione, o da chi ne fa le veci, che prende atto del verbale della Commissione Verifica Poteri, riportante i dati circa il raggiungimento del quorum richiesto di presenti.
- b. Egli, ove non sia stato raggiunto il quorum costitutivo nei casi previsti, dichiara l'Assemblea "andata deserta"; in tutti gli altri casi, indica il Presidente dell'Assemblea -scelto dalla Federazione d'intesa con il CONI, in caso di Assemblea elettiva- ovvero propone la nomina dello stesso e di due o più componenti la Commissione di Scrutinio.
- b. Il Presidente così nominato, accettando l'incarico, dichiara aperti i lavori assembleari.
- c. Nelle Assemblee elettive gli scrutatori, così come i componenti della Commissione Verifica dei Poteri, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
- d. Lo svolgimento dei lavori assembleari e delle relative operazioni è funzionalmente affidato ad un Ufficio di Presidenza composto, oltre che dal Presidente dell'Assemblea, da un Vice Presidente -ove nominato- e dagli scrutatori, dal Segretario Generale della FMSI in veste di Segretario dell'Assemblea che, in caso di assenza o impedimento, può farsi rappresentare da un altro funzionario della Segreteria Generale della FMSI.
- e. L'Ufficio di Presidenza può essere eletto per acclamazione, purché con voto unanime.

15.9 Presidente dell'Assemblea Nazionale

- a. Il Presidente dell'Assemblea dà lettura dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Nazionale e ne dirige i lavori assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, con la trattazione di tutti gli argomenti previsti all'Ordine del Giorno, nel modo più rapido ed esauriente senza ritardi e prolissità.
- b. Il Presidente informa, senza indugio, l'Assemblea circa ogni eventuale successiva variazione dei dati forniti dalla Commissione Verifica dei Poteri.
- c. Il Presidente, in particolare, cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'Ordine del Giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti: in tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente.
- d. Il Presidente redige, per ciascun punto all'Ordine del Giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire che debbono farne richiesta scritta, ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.
- e. Il Presidente, ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun argomento all'Ordine del Giorno, ha la facoltà di:
 - prefissare un termine per ciascun intervento che non può superare, salvo il concorso di eccezionali circostanze, i 5 minuti primi;
 - togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli ovvero per divagazione, prolissità od in altro modo abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente è fatta menzione del processo verbale dell'Assemblea.
- f. Il Presidente dà comunicazione dei risultati delle votazioni e proclama gli eletti.

15.10 Votazioni e conteggi – Elezioni e scrutini

- a. Su ciascun argomento inserito all'Ordine del Giorno le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.
- b. La votazione avverrà a scrutinio segreto, salva diversa richiesta da parte di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.

c. Tutte le deliberazioni sono adottate con votazioni a scrutinio palese, per appello nominale o per alzata di mano con controprova, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto federale in materia di elezione di Organi Direttivi, da eseguirsi a scrutinio segreto.

d. Le votazioni a scrutinio segreto devono essere effettuate in cabina.

e. Per le Assemblee elettive si applica quanto indicato dai commi 20, 21, 22 e 23 dell'Art.8 dello Statuto federale. Il voto è espresso tramite scheda cartacea, riportando sulla stessa il nominativo del candidato prescelto ovvero barrando la casella accanto al nominativo in caso di scheda precompilata, oppure attraverso un sistema di voto elettronico che garantisca la certezza e la trasparenza della procedura, nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.

f. Gli aventi diritto a voto, per la elezione degli Organi Direttivi, devono esprimere a scrutinio segreto:

- un voto di preferenza fra tutte le candidature presentate per la carica di Presidente;
- voti di preferenza sino a un massimo del numero di candidati da eleggere fra tutte le candidature presentate per la carica di Vice Presidente;
- voti di preferenza sino a un massimo di 7 (sette) fra tutte le candidature presentate per la carica di Consigliere Federale;
- un voto di preferenza fra tutte le candidature presentate per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per la regolare composizione del Consiglio Direttivo Federale, si applicano le disposizioni stabilite dall'Art.11, comma 1, dello Statuto, secondo cui almeno tre componenti devono appartenere a genere diverso fra loro.

g. Il conteggio dei voti e lo scrutinio delle schede è affidato agli scrutatori nominati, che ne redigono apposito verbale.

h. Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza dei voti, salvo quanto previsto dall'Art. 8, comma 12, dello Statuto federale e previo raggiungimento dei quorum prescritti statutariamente.

i. Avverso le deliberazioni assembleari è ammessa impugnazione secondo le modalità e i termini di cui all'Art.31 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.

15.11 Modifiche statutarie: emendamenti

Gli emendamenti alle proposte di modifica dello Statuto indicate all'Ordine del Giorno della Assemblea Nazionale Straordinaria, sottoscritti da proponenti rappresentanti almeno il 25 % degli aventi diritto a voto, vanno trasmessi in via ordinaria preventivamente alla Segreteria Generale della FMSI. Possono altresì essere presentati, con il medesimo quorum di aventi diritto a voto, in apertura dei lavori alla Segreteria dell'Assemblea che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente. Nessun emendamento può essere presentato dopo la chiusura della discussione e l'avvenuta votazione della norma alla quale l'emendamento proposto intende riferirsi.

15.12 Verbale dell'Assemblea Nazionale

a. Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario Generale della FMSI, anche con il supporto di un notaio, e firmato altresì dal Presidente dell'Assemblea, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

b. Ciascun partecipante all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di Associazione affiliata ha la facoltà di prendere visione di copia del verbale.

15.13 Durata delle cariche

Tutte le cariche federali, sia elettive che di nomina, hanno la durata del quadriennio olimpico cui si riferiscono. I Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.

Art. 16 - Il Presidente Federale

- 16.1 Il Presidente ha rappresentanza istituzionale e legale della Federazione a livello nazionale ed internazionale, sovrintende a tutta l'attività ed ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva e scientifica della Federazione.
- 16.2 Le attribuzioni e le responsabilità specifiche del Presidente sono indicate all'Art. 9 dello Statuto federale.
- 16.3 In caso di assenza o di impedimento temporale del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente vicario ai sensi dell'art. 9.10 dello Statuto.
- 16.4 Il Presidente compie tutti gli atti non espressamente riservati alle competenze dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Direttivo Federale e del Consiglio di Presidenza. In caso di estrema urgenza può assumere provvedimenti di competenza del CDF da sottoporre a ratifica nella prima riunione del CDF stesso.
- 16.5 Ai sensi degli Artt. 9.11 ed 11.5 dello Statuto federale, in caso di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente si ha decadenza immediata del CDF e si provvederà al rinnovo delle cariche con lo svolgimento di una Assemblea Straordinaria entro il termine massimo di 90gg. dalla data dell'evento. La convocazione della detta Assemblea va inviata almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 17 - Consiglio Direttivo Federale

- 17.1 Il CDF è composto dal Presidente Federale, dai due Vice Presidenti e da otto Consiglieri. Le attribuzioni e le responsabilità del CDF sono previste all'Art.11.3 dello Statuto Federale.
- 17.2 Partecipa ai lavori del CDF, senza diritto di voto, il Rappresentante Nazionale di ciascuna delle Sezioni Aggregate di cui all'Art.33 dello Statuto Federale, in ordine agli interessi esponenziali della categoria rappresentata.
- 17.3 Il CDF si riunisce, su convocazione del Presidente, quando lo stesso lo ritenga opportuno e comunque almeno quattro volte l'anno o su richiesta esplicita della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza relativa dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 17.4 La convocazione avviene di norma via e-mail o fax, con un preavviso di almeno 7 giorni.
- 17.5 Per la validità delle riunioni è richiesta la partecipazione della metà più uno dei componenti.
- 17.6 Le riunioni del CDF, ad insindacabile valutazione del Presidente Federale, possono aver luogo per video / teleconferenza o strumenti simili che consentano ai componenti di svolgere la prevista attività, ancorché gli stessi non siano fisicamente presenti in un medesimo luogo.
- 17.7 Le riunioni così convocate sono valide purché:
- a) il Presidente Federale, il Segretario Generale e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti siano riuniti in uno stesso luogo, fatte salve disposizioni governative dovute a situazioni di emergenza;
 - b) il Presidente Federale sia in condizione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) il Segretario Generale verbalizzante sia in condizione di percepire adeguatamente gli interventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) gli intervenuti siano in condizione di partecipare alla discussione ed alla valutazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 17.8 Le votazioni hanno luogo in modo palese per appello nominale. Il verbale di ogni riunione di CDF è inviato in copia a tutti i componenti dello stesso CDF e del CRC.
- 17.9 In caso di dimissioni del Presidente Federale si procede secondo quanto previsto dall'Art. 11, comma 5 dello Statuto federale.

17.10 In caso di dimissioni dei Consiglieri Federali si applicano le disposizioni di cui all'Art. 11, commi 6 e 8, dello Statuto federale.

Art. 18 - Consiglio di Presidenza

18.1 Il Consiglio di Presidenza è l'Organo collegiale esecutivo federale ed è composto dal Presidente della Federazione che lo presiede, dai due Vice Presidenti, dai due Consiglieri eletti dal CDF. Alle sedute del Consiglio di Presidenza partecipa il Segretario Generale della Federazione, quale Segretario verbalizzante senza diritto di voto.

18.2 Il Consiglio di Presidenza ha le attribuzioni indicate all'art. 12.2 dello Statuto Federale, delibera altresì nei casi di urgenza, in via eccezionale, provvedimenti di competenza del CDF.

18.3 Le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno tre membri, compreso il Presidente o di chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

18.4 Tali deliberazioni debbono essere sottoposte alla ratifica del CDF nella sua prima seduta.

18.5 Ai sensi dell'Art. 12 comma 4 dello Statuto federale, il Consiglio di Presidenza può essere convocato mediante invio della convocazione per e-mail o fax, con un preavviso di 3 giorni.

18.6 Anche per le riunioni del Consiglio di Presidenza trova applicazione quanto previsto al precedente Art.17, commi 6, 7, 8 e 9.

Art. 18 bis - Segretario Generale

18 bis.1 Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale sentito il Consiglio Direttivo Federale e previa consultazione con il CONI.

18 bis.2 Il Segretario Generale ha le attribuzioni e responsabilità previste dall'Art.12bis dello Statuto Federale.

18 bis.3 Il Segretario Generale prende parte, nella qualifica, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Direttivo Federale e del Consiglio di Presidenza redigendone e sottoscrivendone i relativi verbali; ha inoltre la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi periferici e delle Commissioni. In caso di assenza od impedimento può farsi sostituire da altro funzionario della Segreteria Federale.

Art. 18 ter - Collegio dei Revisori dei Conti

18 ter.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea Nazionale, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità con la normativa vigente. Tutti i componenti del Collegio devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili od al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FMSI.

18 ter.2 Le attribuzioni, i compiti, le responsabilità e la funzionalità del Collegio sono indicati agli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto Federale.

Art. 19 - Assemblea Regionale

19.1 L'Assemblea Regionale è indetta almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente del Comitato Regionale nei modi previsti per l'Assemblea Nazionale, dandone contestuale comunicazione alla Segreteria Generale della

FMSI. Con la delibera di indizione il Comitato Regionale provvede alla nomina della Commissione Verifica Poteri, tra i cui componenti non è prevista la presenza di un componente degli Organi di Giustizia federali.

- 19.2 L'avviso di convocazione dell'Assemblea Regionale deve essere spedito a mezzo raccomandata ovvero a mezzo PEC almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita, se non elettiva, ovvero 30 (trenta) giorni prima, se elettiva. In caso di Assemblea elettiva, le candidature dovranno essere presentate individualmente da parte degli interessati, complete della documentazione attestante il possesso dei requisiti per la eleggibilità, almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'Assemblea, a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero a mezzo PEC indirizzata al Presidente del Comitato Regionale o al Delegato Regionale. In caso di lettera raccomandata A.R., fa fede il timbro postale quale data di trasmissione.
- 19.3 Ad eventuale ricorso presentato dall'interessato avverso la propria esclusione dall'elenco delle candidature, formato dal Presidente del Comitato Regionale, si applica la disciplina di cui all'Art.15, comma 4, del presente Regolamento.
- 19.4 All'Assemblea Regionale partecipano, con diritto di voto, i Presidenti *pro tempore* -ovvero loro delegati- delle Associazioni della Regione, di cui all'art. 16 dello Statuto federale, che abbiano maturato una anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi. In caso di delega, si applicano le disposizioni statutarie di cui all'Art.8, commi 2 e 13, nonché le previsioni regolamentari del precedente Art.15, comma 5.
- 19.5 Partecipa altresì ai lavori dell'Assemblea Regionale, senza diritto di voto, il Rappresentante / Delegato Regionale di ciascuna Sezione Aggregata di cui all'Art. 33 dello Statuto federale, scelti tra i rispettivi Tesserati Soci Aderenti secondo quanto indicato all'art. 11 del presente Regolamento.
- 19.6 L'Assemblea Regionale è da considerarsi regolarmente costituita qualora il quorum costitutivo e deliberativo sia conforme alle disposizioni in materia vigenti per l'Assemblea Nazionale.
In nessun caso può essere data delega ad un Tesserato iscritto in una Associazione diversa da quella che si deve rappresentare.
- 19.7 All'Assemblea Regionale partecipa un membro del Consiglio Direttivo Federale, in rappresentanza dello stesso, designato dal Presidente Federale.
- 19.8 All'Assemblea dovranno essere invitati i Delegati Provinciali della Regione, ove nominati, ed i componenti del Comitato Regionale.
- 19.9 Il Presidente del Comitato Regionale presenta, per l'approvazione, la relazione tecnico-morale e le linee programmatiche dell'attività federale da attuarsi nell'ambito territoriale.

Art. 20 - Organi Territoriali

Comitati Regionali

- 20.1 In ogni Regione in cui siano presenti almeno quattro Associazioni o Società affiliate è costituito un Comitato Regionale.
- 20.2 Il Comitato Regionale è retto da un Consiglio che si compone di un Presidente, un Vice Presidente e tre Consiglieri. L'elezione avviene da parte dell'Assemblea Regionale, con votazioni separate e successive, all'inizio di ogni quadriennio olimpico.
- 20.3 Il Consiglio del Comitato Regionale è tenuto a riunirsi almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente e delibera a maggioranza con la presenza minima di tre membri.
In analogia con quanto previsto per il Consiglio Direttivo Federale ed il Consiglio di Presidenza, anche le riunioni del Consiglio del Comitato Regionale possono effettuarsi con il sistema della video / teleconferenza. Trova applicazione al riguardo la disciplina di cui al precedente art. 17, commi 6, 7, 8 e 9.

- 20.4 Partecipa ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, il Rappresentante di ciascuna Sezione Aggregata di cui all'Art. 33 dello Statuto federale in ordine agli interessi esponenziali della categoria rappresentata.
- 20.5 Oltre alle attribuzioni previste dall'art. 17 dello Statuto Federale, il Comitato verifica periodicamente (con relazione verbale in Consiglio e memoria scritta) le attività svolte dai Delegati Provinciali, ove nominati, nonché dalle Associazioni Medico Sportive provinciali e dalle Strutture locali che intrattengono rapporti con la FMSI. Esprime il proprio parere in merito alle proposte di affiliazione, di accrediti e convenzioni per erogazioni di prestazioni, di collaborazione scientifica, didattica, promozionale ed operativa fra la FMSI, le Associazioni Medico Sportive, l'Università ed altre Istituzioni pubbliche e private, per il conseguimento delle finalità statutarie.
- 20.6 Il Presidente del Comitato Regionale deve essere in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport o di diploma ai sensi della legge n. 1099/1971. Egli rappresenta la Federazione nel territorio regionale ai fini sportivi ed è componente di diritto del Comitato Regionale CONI.
Nei casi di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente.

Delegati Regionali

- 20.7 Nelle Regioni ove non è possibile la costituzione di un Comitato Regionale, le relative attribuzioni sono devolute ad un Delegato Regionale, nominato dal CDF.
Per quanto riguarda la Valle d'Aosta e le province di Trento e Bolzano, le funzioni qui disciplinate con riferimento ai Comitati Regionali o, in mancanza, al Delegato Regionale, sono devolute ad omologhi Organismi regionali o provinciali.
- 20.8 Nelle Regioni di cui trattasi il CDF, ai sensi dell'art 18.3 dello Statuto federale, provvede altresì alla nomina del Rappresentante/Delegato Regionale delle Sezioni Aggregate di cui all'art. 33 dello stesso Statuto, sulla base di quanto previsto all'art. 11 del presente Regolamento.
- 20.9 La nomina del Delegato Regionale ha durata non superiore a quella del quadriennio olimpico cui si riferisce. Il Delegato Regionale può essere revocato dalla carica nel corso del suo mandato dal CDF per il mancato o gravemente carente svolgimento dei compiti previsti dalla sua funzione, così come decade in caso di decadenza dello stesso CDF.

Delegati Provinciali

- 20.10 In ogni Provincia il CDF può nominare - sentito il parere del Comitato Regionale o del Delegato Regionale - un Delegato Provinciale, anche nella persona del Presidente dell'Associazione Medico Sportiva della provincia, o, se richiesto allo stesso, di altro Tesserato, purché Socio Ordinario.
- 20.11 Il Delegato Provinciale:
- a. opera in stretta collaborazione con il Presidente della Associazione Medico Sportiva (se persona diversa), nonché con il Comitato o Delegato Regionale;
 - b. partecipa al Comitato Provinciale del CONI;
 - c. rappresenta la FMSI nella Provincia, in tutti gli organismi sportivi in cui sia previsto;
 - d. interviene, senza diritto di voto, all'Assemblea Nazionale ed all'Assemblea Regionale.
- 20.12 La nomina del Delegato Provinciale ha durata non superiore a quella del quadriennio olimpico cui si riferisce. Il Delegato Provinciale può essere revocato dalla carica nel corso del suo mandato dal CDF per il mancato o gravemente carente svolgimento dei compiti previsti dalla sua funzione, così come decade in caso di decadenza dello stesso CDF.

TITOLO IV - Strutture Federali

Capo 1° - L'Organizzazione Federale

Art. 21 – Commissioni

- 21.1 Le Commissioni di cui all'Art.26 dello Statuto federale - diversamente dagli Organismi indicati nel presente Capo - sono, di norma, strutture non permanenti e vengono costituite, con deliberazione del Consiglio Direttivo Federale, per svolgere una ben precisa attività nell'ambito delle finalità istituzionali della FMSI. Il CDF all'atto della loro costituzione indica gli obiettivi concreti che ciascuna Commissione dovrà conseguire, le modalità operative, i limiti temporali previsti nello svolgimento del progetto assegnato.
- 21.2 I componenti di ogni costituenda Commissione, di norma in numero massimo di 5, vengono individuati dal CDF - ai sensi dell'Art.11.3, lett. f), dello Statuto federale - che nomina altresì un Coordinatore tra gli stessi suoi componenti.
- 21.3 Nel caso di mancata o negligente partecipazione dei membri nominati in seno alle Commissioni federali, permanenti o non, il CDF può provvedere alla loro revoca e sostituzione con altri.
- 21.4 La riunione di insediamento è presieduta dal Presidente Federale o da un suo delegato.
- 21.5 Alla scadenza prefissata, il Coordinatore dovrà depositare presso la Segreteria Generale della FMSI i risultati conseguiti. Eventuali proroghe dovranno essere espressamente concesse dal CDF.
- 21.6 La convocazione delle riunioni avviene per tramite ed in accordo con il Segretario Generale della FMSI.
- 21.7 Le riunioni, di norma, eccetto quella di insediamento e quella conclusiva, si svolgono per video/teleconferenza o strumenti simili che consentano ai componenti di svolgere la prevista attività ancorché gli stessi non siano fisicamente presenti in un medesimo luogo.

Art. 22 – Organismi permanenti della Federazione

- 22.1 Con riferimento all'Art. 7 dello Statuto Federale, le Consulte, i Collegi e le Commissioni indicati nel presente capo durano in carica per il quadriennio cui si riferiscono, salvo quanto previsto per il Collegio dei Medici degli Sport Professionistici di cui al successivo Art.27. Detti Organismi possono essere integrati o avvicendati nei loro componenti, anche ai sensi del precedente Art.21.3, solo se di nomina diretta del CDF.

Art. 23 – Consulta dei Presidenti e dei Delegati Regionali

- 23.1 La Consulta dei Presidenti e dei Delegati Regionali, di cui all'Art.27 dello Statuto federale, è presieduta dal Presidente della Federazione o da un Vice Presidente delegato e viene convocata almeno una volta l'anno per utile confronto e reciproca informazione su problematiche, proposte operative ed iniziative istituzionali in ambito federale territoriale.

Art. 24 – Consulta dei Coordinatori Regionali della Formazione

- 24.1 La Consulta dei Coordinatori Regionali della Formazione – nominati dal CDF ai sensi dell'Art.11.3, lett. f), dello Statuto federale - è prevista all'Art.27 dello Statuto FMSI ed è presieduta dal Presidente della Federazione o da un Vice Presidente delegato; viene convocata almeno una volta l'anno per la presentazione del programma federale di

formazione e la discussione sulla pianificazione annuale nel territorio anche in relazione alle specifiche necessità locali.

Art. 25 - Consulta Etica

25.1 La Consulta Etica, di cui all'Art.27 dello Statuto federale, è un organo composto da 3 a 5 membri nominati dal Consiglio Direttivo Federale e svolge funzioni consultive di quest'ultimo circa ogni profilo rilevante in materia etico-medico-sportiva. Il CDF si riserva ogni potere in ordine ai compiti e al funzionamento della Consulta.

Art. 26 - Consulta dei Rappresentanti delle Sezioni Aggregate

26.1 La Consulta dei Rappresentanti regionali delle Sezioni Aggregate, di cui all'Art.33 dello Statuto federale, è prevista all'Art.27 dello Statuto FMSI ed è presieduta dal Presidente della Federazione o da un Vice Presidente delegato; viene convocata almeno una volta l'anno per un utile confronto e reciproca informazione su problematiche, proposte operative ed iniziative istituzionali in ambito federale territoriale, anche in relazione alle specificità locali delle distinte Sezioni.

26.2 In relazione a quanto indicato all'Art.33.2 dello Statuto federale, la Consulta si costituisce in prima istanza mediante designazione dei suoi componenti da parte del CDF secondo quanto previsto all'Art.11, commi 4, 5 e 6, del presente Regolamento.

Art. 27 - Collegio dei Medici Federali

27.1 Il Collegio dei Medici Federali Nazionali di cui all'Art.27 dello Statuto federale – composto dal Medico Federale Nazionale di ciascuna Federazione Sportiva Nazionale / Disciplina Sportiva Associata, tesserati della FMSI – è presieduto dal Presidente della FMSI o da un suo delegato, viene convocato periodicamente.

27.2 Il CDF può nominare altresì un Coordinatore del Collegio, all'inizio del quadriennio olimpico, anche tra Tesserati Soci Ordinari non componenti il Collegio stesso.

27.3 Il Collegio ha il compito di:

- a) raccordare le iniziative della FMSI alle concrete esigenze delle Federazioni Sportive Nazionali in campo medico sportivo;
- b) far conoscere, per un confronto, le linee di politica federale;
- c) creare occasioni di collaborazione tra la FMSI ed i settori sanitari delle varie Federazioni Sportive Nazionali.

27.4 In seno al Collegio potranno essere costituiti Gruppi di lavoro interfederale per problematiche di interesse comune.

Art. 28 - Collegio dei Medici degli Sport Professionistici

28.1 Il Collegio dei Medici degli Sport professionistici – di cui all'Art.27 dello Statuto federale - è costituito, di norma, da quattro componenti scelti dal CDF, ai sensi dell'Art.11.3, lett. f), dello Statuto federale, fra i Medici sportivi regolarmente iscritti alla FMSI responsabili sanitari in seno a Sport professionistici.

Il Collegio può essere rinnovato, anche parzialmente, ogni due anni.

28.2 Il Collegio viene convocato dal Presidente Federale ed è presieduto dallo stesso o da un suo delegato, ogni qualvolta si verificano problematiche di interesse comune o, di norma, una volta l'anno. Alle riunioni del Collegio possono essere invitati altri esperti in una problematica particolare di cui è prevista la trattazione all'Ordine del giorno.

Art. 29 - Collegio dei Medici FMSI operanti presso Strutture di Medicina dello Sport convenzionate con la FMSI.

- 29.1 Il Collegio, di cui all'Art.27 dello Statuto federale, è costituito da 5 (cinque) responsabili delle Strutture di Medicina dello Sport che abbiano in essere una convenzione con la FMSI ai sensi dell'Art.32, comma 1, dello Statuto federale; i suoi componenti sono designati dal CDF, di norma in rappresentanza di diverse aree geografiche. Il Collegio può nominare al suo interno un portavoce.
- 29.2 Il Collegio viene convocato periodicamente dal Presidente Federale ed è presieduto dallo stesso o da un suo delegato, per discutere e approfondire le problematiche connesse agli aspetti generali delle materie oggetto di convenzione ovvero a esigenze specifiche o territoriali. Il Collegio può altresì proporre la realizzazione di progetti-obiettivo e di nuove modalità operative per migliorare la sussidiarietà tra Strutture e FMSI.

Art. 30 – Comitato Scientifico Culturale

- 30.1 Il Comitato Scientifico Culturale, di cui all'Art.29 dello Statuto federale, è articolato fino ad un massimo di 12 (dodici) membri, anche non tesserati FMSI, nominati dal CDF all'inizio del quadriennio olimpico sulla base di una comprovata esperienza scientifica e/o pratica nei vari settori della Medicina dello Sport o in altri ambiti culturali ad essa riferibile.
- 30.2 Il Comitato dura in carica un quadriennio olimpico. I Consiglieri Federali possono partecipare ai lavori del Comitato ma, di norma, non ne fanno parte.
- 30.3 Il Consiglio Direttivo Federale nomina il Coordinatore del Comitato e questi, entro il 30 settembre di ogni anno, deposita presso la Segreteria Generale della FMSI tutti gli atti riguardanti l'attività del Comitato e le eventuali proposte operative da sottoporre al CDF.

Art. 30 bis – Commissione Statuti e Regolamenti

- 30.1 bis Ai sensi dell'Art.30 dello Statuto federale e per l'espletamento dei compiti ivi previsti il CDF provvede alla nomina dei membri della Commissione Statuti e Regolamenti. La composizione della Commissione è articolata fino ad un massimo di 7 (sette) membri, anche non Tesserati FMSI, con esperienze commisurate alle diverse funzioni alla stessa demandate; uno dei suoi componenti, sempre su nomina del CDF, svolge le funzioni di Presidente della Commissione.

Art. 30 ter - Commissione Ammissione Nuovi Tesserati

- 30.1 ter La Commissione, di cui all'Art.28 dello Statuto federale, è composta da cinque membri scelti e nominati dal Consiglio Direttivo Federale. Il Presidente della Commissione deve essere un Socio Ordinario tesserato alla Federazione Medico Sportiva Italiana da almeno dieci anni, mentre gli altri componenti sono scelti fra i Soci Ordinari tesserati da almeno sette anni. Uno dei cinque membri può essere scelto fra i componenti del Comitato Scientifico-Culturale FMSI. Il Presidente della Commissione sceglie il Vice Presidente.
- 30.2 ter I componenti della Commissione restano in carica quattro anni dalla nomina.
- 30.3 ter La revoca, la decadenza e/o la rinuncia della maggioranza dei membri della Commissione determina la cessazione dell'intera Commissione. In caso di revoca, decadenza e/o rinuncia di uno o più membri che non costituiscono la maggioranza della Commissione, la sostituzione è effettuata secondo quanto previsto al comma 1.

- 30.4 ter La decadenza, la revoca e/o la rinuncia del Presidente della Commissione determina la sua immediata sostituzione secondo quanto previsto dal comma 1.
- 30.5 ter La Commissione, per gli aspiranti Soci Aggregati, esamina tutta la documentazione necessaria all'ammissione al Corso di formazione di cui all'Art.6.6.
- 30.6 ter La Commissione, per il tesseramento, esamina tutta la documentazione, allegata alla domanda, inviata dalle Associazioni Medico Sportive Dilettantistiche per gli aspiranti Soci Ordinari e/o Soci Aggregati, nonché la documentazione trasmessa direttamente alla FMSI dagli aspiranti Soci Aderenti, al fine di accertare le professionalità e le competenze necessarie a essere ammessi alla FMSI, come prescritto dalle previsioni applicabili. La Commissione verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'Art.3.11**bis** dello Statuto.
- 30.7 ter La Commissione può chiedere alle Associazioni e/o direttamente all'aspirante socio di integrare la documentazione spedita alla Segreteria Generale FMSI.
- 30.8 ter La Commissione ha il potere di verificare, in modo particolare, la permanenza dei requisiti di cui all'Art. 3.11 bis dello Statuto ai fini del rinnovo del tesseramento da parte dei Soci Ordinari e/o Soci Aggregati e/o Soci Aderenti secondo le previsioni di cui all'Art.6.13 e all'Art.6.14 del Regolamento allo Statuto.
- 30.9 ter Il Presidente convoca la Commissione a mezzo fax o e-mail con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data di svolgimento della riunione, indicando l'ordine del giorno. La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei suoi componenti. In caso di impedimento del Presidente, la Commissione è presieduta dal Vice Presidente. Le decisioni della Commissione sono assunte in conformità a quanto stabilito dagli Artt.28.3 e 28.4 dello Statuto.
- 30.10 ter La Commissione invia tutta la documentazione esaminata, congiuntamente al parere, favorevole o contrario, al Consiglio Direttivo Federale al quale spetta la decisione definitiva e insindacabile sull'eventuale tesseramento del richiedente, nonché sull'eventuale rinnovo del tesseramento o meno del richiedente.
- 30.11 ter In forza e per effetto di quanto previsto dall'Art.10.9 del presente Regolamento, la Commissione Ammissione Nuovi Tesserati, su conforme delibera autorizzativa del Consiglio Direttivo Federale, può semplificare la procedura di tesseramento dei Soci Aderenti. Non possono derogarsi le disposizioni di cui all'Art.3.11 – bis e all'Art.3.12, lett. c), dello Statuto, nonché la previsione di cui all'Art.10.2 del presente regolamento.
- 30.12 ter Le controversie derivanti dalla presentazione della domanda di tesseramento e/o di rinnovo di tesseramento e dalle decisioni di ammissione e/o non ammissione alla FMSI sono devolute alla decisione di un Collegio di Arbitri.
- 30.13 ter Il Collegio di Arbitri decide secondo quanto disposto dall'Art.28.7 dello Statuto federale e dagli Artt. 806 ss. del Codice di procedura civile.

Capo 2° - L'Attività istituzionale

Art. 31 - Servizi sanitari di gara

- 31.1 I servizi sanitari di gara sono organizzati dalla FMSI attraverso le proprie strutture periferiche. È facoltà del CDF avocare a sé l'organizzazione dei servizi sanitari di gara per manifestazioni di particolare importanza.
- 31.2 Il medico designato ha il compito di controllare lo svolgimento della gara dal punto di vista medico sportivo ed è tenuto a prestare la sua opera professionale, compilando la relativa denuncia assicurativa di infortunio, ove se ne presenti l'occasione. Inoltre, il medico di gara è tenuto a fare una relazione alle Associazioni Medico Sportive o al Delegato Provinciale, se nominato, sullo svolgimento del servizio.
- 31.3 Il medico controllerà le condizioni ambientali e tecniche dell'evento sportivo ai fini della tutela della salute degli atleti e accerterà tempestivamente le condizioni igieniche del locale nonché l'efficienza dei mezzi di pronto soccorso e delle dotazioni mediche, relazionando per iscritto – all'evenienza – agli Organismi sopra detti.

Art. 32 – Attività antidoping

- 32.1 Nel quadro della legislazione vigente, la FMSI coopera con le Istituzioni pubbliche ai fini della piena applicazione della disciplina antidoping.
- 32.2 Per quanto di propria competenza, cura l'informazione e l'aggiornamento dei propri iscritti e vigila sul loro operato.
- 32.3 La FMSI, su richiesta di NADO Italia ovvero delle altre ADO/Federazioni Sportive Internazionali cura la fase esecutiva dei controlli antidoping.
- 32.4 La FMSI, inoltre, sulla base di appositi atti convenzionali, fornisce servizi riferiti ai controlli antidoping ad ogni altra Istituzione pubblica o Organismo sportivo, nazionale ed internazionale.
- 32.5 La relativa organizzazione interna è disciplinata dallo specifico Regolamento gestionale ed organizzativo, di cui all'Art.31.6 dello Statuto Federale, approvato dal CDF.

Art. 33 – Pubblicazioni e diffusione

- 33.1 La FMSI diffonde con ogni mezzo idoneo, se del caso anche per via telematica, notizie circa le proprie attività di istituto e pubblica una apposita Rivista scientifica denominata "Medicina dello Sport" per la divulgazione di lavori scientifici, notizie sull'attività federale, rubriche di informazione e formazione ecc.
- 33.2 Il CDF è garante dell'impostazione scientifica della Rivista e della sua gestione amministrativa.
- 33.3 Il CDF per il buon funzionamento della Rivista nomina, all'inizio di ogni quadriennio:
- a- il Direttore;
 - b- il Comitato di Redazione;
 - c- il Comitato Editoriale.
- 33.4 Il Comitato di Redazione viene nominato su proposta del Direttore, che ne sarà il Coordinatore.
- 33.5 I componenti il Comitato di Redazione sono, di norma, in numero di cinque.
- 33.6 Il Comitato Editoriale ha lo scopo di collaborare con il Direttore per la valutazione scientifica dei lavori inviati per la pubblicazione e per fissare i criteri e gli indirizzi generali che la Rivista seguirà.
- 33.7 La Rivista pubblica, inoltre, monografie, studi, ricerche e raccolte per i propri Tesserati.

Art. 34 - Strutture di Medicina dello Sport

- 34.1 Per l'espletamento delle attività istituzionali e, segnatamente, per l'assolvimento dei compiti indicati all'art. 2 – comma 2 lettere a), d) ed f) – dello Statuto federale, la FMSI può stipulare apposite convenzioni con Strutture di Medicina dello Sport, pubbliche o private, dotate della necessaria qualificazione professionale e tecnologica, secondo gli standard stabiliti e aggiornati dal CDF.
- 34.2 La domanda di convenzione, munita della occorrente documentazione, è presentata agli Organi regionali federali competenti per territorio e da questi ultimi inoltrata, con relativo parere, al CDF per il successivo esame.
- 34.3 La convenzione ha durata quadriennale ed è suscettibile di rinnovo previa verifica, da parte degli organi competenti, del persistere dei requisiti di qualificazione. La FMSI ha diritto di recedere dal rapporto qualora gli stessi requisiti vengano meno e in ogni caso in cui la prosecuzione del medesimo possa arrecare pregiudizio al fine perseguito.
- 34.4 Nell'esame delle domande di convenzione, si dà priorità a quelle provenienti dalle Strutture di Medicina dello Sport già convenzionate nel precedente quadriennio.
- 34.5 I soggetti convenzionati ai sensi del presente articolo possono fregiarsi, limitatamente all'esercizio della relativa attività, della dizione "FMSI - autorizzazione n." (n. della autorizzazione).
- 34.6 I medici che svolgono attività nelle Strutture convenzionate dovranno essere iscritti alla FMSI, secondo quanto stabilito dal CDF, e la loro attività dovrà essere articolata in modo da non creare situazioni di concorrenza al di fuori delle stesse.
- 34.7 In ogni provincia può essere convenzionata -di norma- una sola Struttura di Medicina dello Sport.
- 34.8 Il rapporto instaurato dalla Struttura di Medicina dello Sport con la FMSI tramite la convenzione è limitato alle sole attività scientifiche, didattiche e di ricerca, oggetto della convenzione stessa, e non coinvolge la FMSI nelle responsabilità poste in capo al Rappresentante legale, al Direttore sanitario e al personale medico e non medico in relazione all'attività sanitaria complessiva svolta dalla Struttura convenzionata.
- 34.9 Per l'espletamento di ulteriori attività istituzionali e, in particolare, per ricerche scientifiche e collaborazione tecnica, la FMSI può altresì stringere rapporti di collaborazione con Istituzioni sanitarie medico-sportive, Strutture universitarie e ospedaliere, IRCCS o altri Istituti Scientifici qualificati, sia italiani che stranieri. Il rapporto di collaborazione viene formalizzato da una specifica convenzione che ne precisi termini e modalità.

Art. 35 - Partnership e attività consorziate

- 35.1 Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'Art. 2, comma 2, lettere d), n) ed o) dello Statuto federale, il CDF può attivare forme di partnership con altre Istituzioni od Associazioni operanti anche in ambito sportivo ovvero di partecipazione, in forma consorziata o societaria, ad organismi che perseguano finalità di interesse federale.

Art. 36 - Formazione continua ed ECM

- 36.1 Le attività di cui all'Art.2, comma 2, lettere m), n) ed o) dello Statuto federale vengono svolte sia direttamente dal CDF, che in collaborazione con i Comitati ed i Delegati Regionali e le Associazioni regolarmente affiliate ovvero con altre Istituzioni o Enti qualificati previa specifica intesa.
- 36.2 L'attività di formazione e di aggiornamento professionale riguarda più soggetti e più figure professionali:
- a- Medici specialisti in Medicina dello Sport operanti in strutture pubbliche e/o private;
 - b- Medici specialisti in discipline affini o comunque attinenti alla Medicina dello Sport;

- c- Laureati in Medicina o in discipline affini o comunque attinenti alla Medicina dello Sport;
- d- Operatori sanitari non medici di area sanitaria e laureati in Scienze Motorie e diplomati ISEF.

36.3 Il CDF, sentito il Comitato Scientifico Culturale ovvero il Comitato Scientifico per l'ECM ed eventualmente le Società Scientifiche più rappresentative, individua i bisogni formativi a cui si farà riferimento nel programma annuale della Formazione Continua, ai sensi delle norme di legge che regolano l'Educazione Continua in Medicina (E.C.M.).

36.4 La FMSI realizza le attività di formazione continua e di aggiornamento professionale anche con funzione di Provider, accreditato dal Ministero della Salute, secondo le decisioni del CDF.

36.5 Sempre nell'ambito degli obiettivi formativi individuati dal CDF, le Associazioni singole o consorziate e i Comitati Regionali possono chiedere il riconoscimento della FMSI e il supporto federale per l'accREDITAMENTO dell'evento formativo secondo la normativa ECM. Al riguardo, si applicano le modalità e i termini previsti dall'apposito Regolamento federale in materia.

36.6 Nel caso in cui il CDF affidi al Comitato Regionale o ad una AMS il compito di organizzare l'evento, il Presidente del CR/AMS – in qualità di responsabile scientifico dello stesso – deve sottoscrivere una dichiarazione sull'assenza del conflitto di interessi e con cui si assume, altresì, gli impegni e le responsabilità connesse alla organizzazione ed alla gestione amministrativa dell'evento, ivi compresa la trasmissione alla FMSI di tutta la documentazione necessaria in tempo utile per l'accREDITAMENTO, ove richiesto, nonché per la rendicontazione finale

36.7 La FMSI accredita solo eventi rispondenti agli interessi ed ai programmi federali, previa verifica del rispetto delle procedure applicabili in materia di ECM.

Art. 37 - Utilizzo del Logo federale

37.1 Il corretto utilizzo del logo federale obbedisce al principio del rispetto della correttezza e della chiarezza nelle comunicazioni sociali.

37.2 Sono soggetti autorizzati all'uso del logo della FMSI nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, sulla base di apposita regolamentazione stabilita dal CDF:

- a- i Comitati e le Delegazioni Regionali FMSI;
- b- le Associazioni affiliate alla FMSI;
- c- le Strutture di Medicina dello Sport convenzionate e autorizzate dalla FMSI.

37.3 I soggetti di cui al precedente comma 2, lett. a) e b), possono utilizzare il logo federale integrandolo con un'appropriata indicazione che consenta di individuare chiaramente il soggetto rappresentato e che deve essere chiaramente leggibile sopra o sotto il logo stesso:

- a- Comitato o Delegazione Regionale (indicazione della Regione);
- b- Associazione Medico Sportiva (nome dell'Associazione).

37.4 I soggetti di cui al precedente comma 2, lett. c), possono utilizzare la dizione di cui al precedente articolo 34, comma 5, anche in associazione al logo federale, a seguito di chiara rappresentazione e ove espressamente autorizzato dal CDF con apposito atto disciplinante il rapporto convenzionale.

37.5 In occasione dell'organizzazione di convegni/congressi le/i AMS/CR/DR eviteranno l'uso della impropria e generica denominazione di "Congresso Nazionale di Medicina dello Sport" che va riservato al Congresso Nazionale della FMSI. L'appellativo di "nazionale" andrà meglio precisato con l'argomento specifico cui l'evento si riferisce.

37.6 È facoltà del CDF concedere in occasione dello svolgimento di Eventi di particolare interesse culturale e/o di promozione sanitaria l'uso del logo federale, se abbinato all'esplicita concessione del patrocinio della FMSI



all'evento stesso, secondo le procedure previste al riguardo dal relativo “Regolamento per la concessione dei Patrocini” approvato dal CDF.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale del CONI.